



Comune di Ferrandina

(Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 09.09.2014
 Seduta **Pubblica** In **1[^]** **Convocazione**

OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **18,10** in Ferrandina e nella sala delle adunanze consiliari.

Convocatosi il Consiglio con avvisi scritti a domicilio di ciascun Consigliere, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Comunale, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
1	D'AMELIO	Saverio	Sindaco	X	
2	MAZZIOTTA	Pietro	Consigliere	X	
3	D'AMELIO	Pietro	Consigliere	X	
4	ZITO	Rocco	Consigliere	X	
5	MARTOCCIA	Leonardo	Consigliere	X	
6	MARZANO	Angelo	Consigliere	X	
7	CANITANO	Pietro	Consigliere	X	
8	SINISI	Giovanni	Consigliere	X	
9	PRETE	Francesco	Consigliere	X	
10	DI BIASE	Francesco	Consigliere	X	
11	LISANTI	Carmine	Consigliere	X	
12	PEPE	Michele	Consigliere	X	
13	ROSSI	Camillo	Consigliere	X	
				13	0

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, il Sig. CANITANO dott. Pietro, ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta con l'assistenza del Segretario Comunale Sig.ra BASTA dott.ssa Francesca, pone in discussione il punto in oggetto.

Aperta la discussione in merito all'oggetto segnato al n. 2 dell'Ordine del Giorno.

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Gli interventi effettuati durante i lavori dell'adunanza consiliare sono sinteticamente riportati nell'allegato A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12 quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89 del 23.06.2014, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con

applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui *al comma 677*;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 09.09.2014, immediatamente eseguibile;

Richiamato in particolare l'art. 4 del Regolamento TASI, il quale stabilisce:

- un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Vista la propria deliberazione n. 29 in data 26.09.2012, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,0‰
Altri immobili	9,0‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,0‰
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5‰
Altri immobili	0,7‰
Fabbricati rurali strumentali	0,7‰

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue:

Fascia di Rendita	Aliquota
Da €. 0,00 ad €. 400,00	€ 115,00
Da €. 401,00 ad €. 500,00	€ 90,00
Da €. 501,00 ad €. 600,00	€ 65,00
Da €. 601,00 ad €. 700,00	€ 40,00
Oltre €. 700,00	€ 0,00

Stimato in €. 410.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;

- d) manutenzione del verde;
- e) sgombero della neve;
- f) protezione civile;
- g) biblioteca;
- h) SUAP, commercio;
- i) Servizi demografici;
- j) Servizio di accalappiamento e mantenimento cani randagi;
- k) Servizi cimiteriali;
- l) Servizi socio-assistenziali;
- m) Servizi impianti sportivi;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€. 155.993,50
2	Sicurezza	€. 313.674,64
3	Manutenzione strade	€. 171.968,96
4	Manutenzione del verde	€. 101.918,71
5	Protezione Civile	€. 5.813,33
6	Biblioteca	€. 30.420,00
7	SUAP, commercio	€. 32.132,23
8	Servizi Demografici	€. 65.600,00
9	Servizio ai accalappiamento e manten. cani randagi	€. 80.000,00
10	Servizi Cimiteriali	€. 65.590,00
11	Servizi Socio-Assistenziali	€. 68.950,00
12	Servizi impianti sportivi	€. 73.485,97
TOTALE		€ 1.165.547,34

a fronte di un gettito di €. 410.000,00 (copertura 35,18%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio"*

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12 quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Consiglieri Comunali presenti n. 12, compreso il Sindaco, in considerazione che, al momento del voto, si è allontanato dall'aula il Consigliere Di Biase;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 5 (Lisanti, Pepe, Rossi, D'Amelio P. e Martoccia), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,0‰
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5‰
Altri immobili	0,7‰
Fabbricati rurali strumentali	0,7‰

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

3) di stabilire l'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, come di seguito indicate:

Fascia di Rendita	Aliquota
Da €. 0,00 ad €. 400,00	€. 115,00
Da €. 401,00 ad €. 500,00	€. 90,00
Da €. 501,00 ad €. 600,00	€. 65,00
Da €. 601,00 ad €. 700,00	€. 40,00
Oltre €. 700,00	€. 0,00

4) di stimare in €. 410.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

5) di stabilire in €. 1.165.547,34 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€. 155.993,50
2	Sicurezza	€. 313.674,64
3	Manutenzione strade	€. 171.968,96

4	Manutenzione del verde	€. 101.918,71
5	Protezione Civile	€. 5.813,33
6	Biblioteca	€. 30.420,00
7	SUAP, commercio	€. 32.132,23
8	Servizi Demografici	€. 65.600,00
9	Servizio ai accalappiamento e manten. cani randagi	€. 80.000,00
10	Servizi Cimiteriali	€. 65.590,00
11	Servizi Socio-Assistenziali	€. 68.950,00
12	Servizi impianti sportivi	€. 73.485,97
TOTALE		€ 1.165.547,34

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;

Consiglieri Comunali presenti n. 12, compreso il Sindaco;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 5 (Lisanti, Pepe, Rossi, D'Amelio P. e Martoccia), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alle ore 21,25 il Presidente pone ai voti una breve sospensione che viene approvata all'unanimità.

Alle ore 21,30 il Presidente invita il Segretario Comunale a procedere all'appello che vede tutti presenti (n. 13, compreso il Sindaco)



COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 SETTEMBRE 2014

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote per l'anno 2014.

RESOCONTO DEL DIBATTITO CONSILIARE

Il Presidente passa la parola al Consigliere Lisanti. Rileva che il metodo ISEE è contestabile ma che, comunque, vi sia obbligo di determinare i tributi in base a capacità contributiva, metodo non seguito da questa maggioranza.

Replica l'Assessore Marzano affermando che l'equità sociale è stata ricercata in altro modo.

IL Sindaco sollecita l'indizione della conferenza dei capi gruppo e la verbalizzazione dei relativi lavori.

Il Presidente pone ai voti il punto alla presenza di 12 Consiglieri, compreso il Sindaco, stante l'assenza del Consigliere Di Biase.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE
F.to: Pietro CANITANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Francesca BASTA

Per conferma pareri ex art. 49 della legge n. 267/2000

Area Economico-Finanziaria
Il Responsabile
F.to: Domenico MAZZIOTTA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ferrandina , li' 10 SET. 2014



Area Amministrativa Socio-Culturale
Il Responsabile
Domenico MAZZIOTTA

Attestato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Li 10 SET. 2014

Il Responsabile
Area Amministrativa
F.to: Domenico MAZZIOTTA

Attestazione di eseguita affissione

Dal _____ Al _____

Il Responsabile
Area Amministrativa
F.to: Domenico MAZZIOTTA

Il Messo Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa

In elenco ai Capigruppo

Alla Prefettura

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza di gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/200)

per dichiarata immediata eseguibilità (art. 134, comma 3);
